

Civile Sent. Sez. 3 Num. 12890 Anno 2020

Presidente: ARMANO ULIANA

Relatore: IANNELLO EMILIO

Data pubblicazione: 26/06/2020

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 809/2017 R.G. proposto da
Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., rappresentata e difesa dall'Avv. Luigi
garofano, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Ruggero
Fauro, n. 43;

- *ricorrente* -

contro

Allianz S.p.A., rappresentata e difesa dagli Avv.ti Francesca Rauso e
Carlo F. Galantini, con domicilio eletto presso lo studio della prima in
Roma, piazza Mazzini, n. 27;

- *controricorrente* -

e contro

123



Fallimento Global Engineering S.r.l., rappresentato e difeso dall'Avv. Dario Santi;

- *controricorrente* -

e nei confronti di

Somma Prefabbricati S.r.l.; A.T.I. costituita tra M.V. Costruzioni Generali S.p.A. e Somma Prefabbricati S.r.l.; A.T.I. costituita tra Global Engineering S.r.l. e Somma Prefabbricati S.r.l.; Fallimento M.V. Costruzioni Generali S.p.A.;

- *intimati* -

avverso la sentenza della Corte d'appello di Trieste, n. 639/2016, pubblicata il 21 ottobre 2016;

Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 22 gennaio 2020 dal Consigliere Emilio Iannello;

udito l'Avvocato Ludovica Bernardi, per delega;

udito l'Avvocato Francesca Rauso;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Carmelo Sgroi, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del primo motivo, assorbiti i restanti.

FATTI DI CAUSA

1. Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. (d'ora in poi RFI) affidò in appalto, con contratto del 16/3/2006, all'A.T.I. costituita tra M.V. Costruzioni Generali S.p.A. e Somma Prefabbricati S.r.l. l'esecuzione di opere presso lo snodo ferroviario di Venezia - Mestre; in tale rapporto subentrò, quale nuovo appaltatore, l'A.T.I. costituita tra Global Engineering S.r.l. e Somma Prefabbricati S.r.l..

A seguito di asserite inadempienze da parte dell'appaltatrice, RFI, ritenendo risolto il contratto, chiese ed ottenne dal Tribunale di Trieste l'emissione di decreto ingiuntivo (n. 423/2009) nei confronti di Allianz S.p.A., costituita garante, per il pagamento di € 544.497,88, oltre interessi e spese.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale



Allianz propose opposizione contestando nell'*an* e nel *quantum* la pretesa e chiamando in causa le due A.T.I. e le singole imprese che le componevano, nei cui confronti formulò domanda di rivalsa.

Costituendosi in giudizio RFI chiese a sua volta, in via subordinata, la condanna delle chiamate in causa al risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento del contratto d'appalto.

Somma Prefabbricati S.r.l., nel costituirsi anch'essa in giudizio, chiese a sua volta di potersi avvalere dell'estensione del contraddittorio nei confronti di Global Engineering e di RFI.

Il Tribunale, con sentenza n. 701/2012, accolse l'opposizione proposta da Allianz, ritenendo non più operante la garanzia per il venir meno dell'obbligazione garantita, revocò per l'effetto il decreto ingiuntivo e condannò RFI alla restituzione della somma ricevuta in forza del medesimo.

2. Avverso tale decisione RFI propose appello; disposta la rinnovazione della notifica, la causa venne rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 22/9/2015.

A seguito del fallimento della Global Engineering, dichiarato dal Tribunale di Milano in data 26/6/2013, la causa venne riassunta da RFI con ricorso depositato in data 29/7/2015.

Nel giudizio riassunto si costituirono Allianz e il fallimento di Global Engineering S.r.l. il quale preliminarmente contestò la tempestività della riassunzione assumendo che il relativo termine dovesse nella specie farsi decorrere da una comunicazione inviata al difensore di RFI, con p.e.c. del 30/9/2014, in altro e separato giudizio pendente dinanzi al Tribunale di Roma.

3. Con la sentenza in epigrafe, la Corte d'appello di Trieste, accogliendo tale eccezione, ha dichiarato estinto il giudizio.

Premesso che, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, la conoscenza dell'intervenuto fallimento «deve essere legale, cioè acquisita non in via di mero fatto, ma per il tramite di una dichiarazione, notificazione o certificazione rappresentativa dell'evento che determina

l'interruzione del processo, assistita da fede privilegiata», la Corte territoriale ha ritenuto che «nel caso ricorrono tutti detti presupposti anche in considerazione del rapporto di mandato tra RFI ed il legale che l'assisteva nel giudizio davanti al Tribunale di Roma» e considerato anche «il ruolo svolto dal difensore della parte al quale ogni comunicazione viene fatta nel corso del procedimento proprio perché rappresenta a tutti gli effetti processuali la parte stessa».

4. Avverso tale decisione RFI ha proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi, cui hanno resistito Allianz S.p.A. e il Fallimento della Global Engineering S.r.l., depositando controricorsi.

Gli altri intimati non hanno svolto difese nella presente sede.

In vista dell'adunanza camerale fissata per il 17/10/2018 La ricorrente ha depositato memoria ex art. 380-*bis*.1 cod. proc. civ..

5. All'esito di detta adunanza, avendo questa Corte rilevato che il ricorso non risultava notificato nei confronti di Somma Prefabbricati S.r.l., con ordinanza interlocutoria depositata in data 7/2/2019 è stata ordinata l'integrazione del contraddittorio nei confronti di detta società, con rinvio a nuovo ruolo della causa.

Avendo la ricorrente depositato «atto di integrazione del contraddittorio a valere anche come rinnovazione ex art. 291 c.p.c.», la causa è stata fissata per l'udienza pubblica odierna.

RFI e Allianz S.p.a. hanno depositato memorie ex art. 378 cod. proc. civ..

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso RFI denuncia, ai sensi dell'art. 360, comma primo, num. 3, cod. proc. civ., violazione e/o falsa applicazione degli artt. 83, 84, 170, 305 e 307 cod. proc. civ., nonché dell'art. 14 preleggi, per avere la Corte d'appello erroneamente individuato la decorrenza del termine per la riassunzione del processo interrotto ex art. 43 legge fall., e per aver fatto al riguardo applicazione analogica di norme eccezionali (quelle contenute negli artt. 83, 84 e 170 cod. proc. civ.).

Denuncia altresì, ai sensi dell'art. 360, comma primo, num. 5, cod. proc. civ., «omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti», in tesi rappresentato dalla diversa identità dei legali incaricati della difesa di RFI nei giudizi pendenti a Roma e a Trieste.

Rileva che, come è desumibile dagli artt. 84 e 170, comma primo, cod. proc. civ., la capacità del legale, in punto di ricezione di atti per conto del rappresentato, attiene esclusivamente agli atti processuali riferibili a un ben determinato contenzioso e solo limitatamente a questo — e al grado di giudizio per il quale allo stesso patrocinante è stato conferito l'incarico (art. 83, comma terzo, cod. proc. civ.) — vale il principio della sostituzione procuratoria per cui la comunicazione/notificazione all'avvocato vale come se rivolta direttamente al suo cliente.

Opinando diversamente il giudice *a quo* ha da un lato attribuito rilevanza a una dichiarazione di scienza a carattere extragiudiziale; dall'altro ha trascurato totalmente il carattere derogatorio delle norme citate rispetto ai principi che governano gli atti recettizi.

Sul piano della motivazione, poi, rimarca che i giudicanti, pur sapendo della diversità dei difensori e malgrado questa fosse stata sottolineata negli scritti conclusionali, non hanno in alcun modo considerato che RFI era costituita nel procedimento romano con l'Avv. Piero D'Amelio destinatario della p.e.c. del fallimento, mentre nella causa incardinata a Trieste altro era il patrocinatore incaricato.

2. Con il secondo motivo la ricorrente deduce, inoltre, ai sensi dell'art. 360, comma primo, nn. 3 e 5, cod. proc. civ., «violazione e/o falsa applicazione degli artt. 103, 305 e 307 cod. proc. civ.; omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti», per avere la Corte d'appello fatto discendere dalla asserita tardiva riassunzione del processo la sua estinzione totale, così violando il principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità secondo cui — in ipotesi, quale, assume, quella di specie, di cause



scindibili in quanto connesse per oggetto, ma non interdipendenti (questione che il ricorrente riferisce di avere sollevato in comparsa conclusionale e del cui omesso esame si duole) — l'evento interruttivo che colpisca solo uno dei partecipanti non comporta l'interruzione di tutte le cause congiuntamente trattate ma esclusivamente di quella attinente al soggetto che ha perso la capacità di stare in giudizio, con la conseguenza che, rispetto ai giudizi riuniti che si trovano a contraddittorio integro, non si può profilare né la necessità di una loro riassunzione, né quella di una loro estinzione per esserne mancate la prosecuzione o la riassunzione.

3. Con il terzo motivo, infine, la ricorrente — in relazione all'inciso contenuto nella motivazione della sentenza, a pag. 8, nel quale si afferma che «l'appello è infondato e va respinto per le ragioni di cui in motivazione» e per l'eventualità che questo possa intendersi esprimere una statuizione di rigetto nel merito del gravame — denuncia «nullità della sentenza e/o del procedimento ai sensi dell'art. 360, n. 4, c.p.c.; ovvero violazione e falsa applicazione, ai sensi dell'art. 360, n. 3, c.p.c., dell'art. 112 c.p.c.; ovvero omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, ai sensi dell'art. 360, n. 5, c.p.c.», per avere la Corte d'appello totalmente omesso l'esame dei motivi di gravame che, in subordine, espressamente ripropone, trascrivendone il contenuto.

4. Va premesso l'esame del terzo motivo di ricorso, di rilievo logico preliminare.

Lo stesso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto evidentemente aspecifico, postulando l'esistenza di statuizioni di merito non ravvisabili nella sentenza.

Non può, infatti, dubitarsi che il contenuto performativo della decisione impugnata sia rappresentato (unicamente) dalla declaratoria di estinzione espressa in dispositivo, dovendosi evidentemente imputare a mero influente refuso l'inciso leggibile in apertura della parte motiva — inciso cui fa riferimento RFI nel motivo in esame — il quale non solo non

trova alcuna corrispondenza nel predetto dispositivo, né alcun coerente sviluppo nella motivazione, ma viene in questa subito dopo contrastato dal rilievo testuale secondo cui «preliminare ad ogni questione sollevata dall'appellante ... è la dirimente problematica sollevata dagli appellati relativa alla tempestività o meno della notifica dell'atto di riassunzione ...».

5. È fondato il primo motivo di ricorso, con conseguente assorbimento del secondo.

5.1. L'art. 43, comma 3, r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (inserito dall'art. 41 del d.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5), il quale dispone che «l'apertura del fallimento determina l'interruzione del processo», ha introdotto un nuovo caso di interruzione automatica del processo (così Corte cost., sent. n. 17 del 2010), interruzione che in precedenza derivava invece dalla dichiarazione in giudizio o dalla notificazione dell'evento interruttivo ai sensi dell'art. 300 cod. proc. civ.. Alla base della modifica — come sottolinea Cass. 07/03/2013, n. 5650, richiamando la relazione governativa di accompagnamento del testo normativo — sta l'esigenza di accelerare le procedure applicabili alle controversie che concernono il fallimento, evitando che il processo possa essere interrotto a distanza di tempo.

Non è dubbio, pertanto, che nel caso in esame, l'effetto interruttivo debba farsi risalire al 26/6/2013, quando il Tribunale di Milano ha dichiarato il fallimento della società Global Engineering S.r.l.. Né del resto sul punto sussiste contestazione alcuna.

5.2. Questione controversa è piuttosto se la riassunzione posta in essere dalla ricorrente il 29/7/2015 rispetti l'art. 305 cod. proc. civ., per il quale «il processo deve essere proseguito o riassunto entro il termine perentorio di tre mesi dall'interruzione, altrimenti si estingue».

Come ha chiarito la Corte costituzionale nella menzionata pronuncia, il sopra citato art. 43 legge fall. nulla ha previsto circa la riassunzione, sicché continua a trovare applicazione l'art. 305 nel testo risultante a seguito delle pronunzie del medesimo giudice delle leggi (il riferimento è



alle sentenze n. 139 del 1967, n. 178 del 1970, n. 159 del 1971, n. 36 del 1976), le quali hanno evidenziato che, accanto all'esigenza primaria di tutelare la parte colpita dall'evento, vi è un'ulteriore finalità sottesa all'istituto dell'interruzione, consistente nel tutelare il diritto di difesa anche della parte cui il fatto interruttivo non si riferisce, la quale deve essere in grado di conoscere se si sia o meno verificato l'evento interruttivo e, in caso positivo, deve essere posta nelle condizioni di sapere da quale momento decorre il termine semestrale per la riassunzione; nella pronuncia si evidenzia come sia da tempo acquisito il principio, accolto dalla giurisprudenza di questa Corte, per cui, nei casi di interruzione automatica del processo, il termine per la riassunzione decorre non già dal giorno in cui l'evento interruttivo è accaduto, bensì dal giorno in cui esso è venuto a conoscenza della parte interessata alla riassunzione medesima.

L'indirizzo così riassunto si specifica, nella giurisprudenza della Suprema Corte, nel principio secondo cui «il termine per la riassunzione del processo interrotto decorre non già dal giorno in cui si è verificato l'evento interruttivo, bensì da quello in cui tale evento sia venuto in forma legale a conoscenza della parte interessata alla riassunzione».

La conoscenza che innesca il decorso del termine per la riassunzione, ai sensi dell'art. 305 cod. proc. civ., è dunque la «conoscenza legale», concetto che non può intendersi riferito soltanto alle forme previste dal primo comma dell'articolo 300 cod. proc. civ. ma deve ritenersi esteso anche ai casi in cui la conoscenza risulti da atti aventi fede privilegiata (attraverso, ad esempio, il deposito in giudizio di copia autentica della sentenza o di certificazione del registro delle imprese)(v. Cass. 27/06/2018, n. 16887; 30/11/2018, n. 31010).

Non occorre viceversa la conoscenza effettiva; a fronte della dichiarazione in udienza dell'intervenuto fallimento da parte del difensore del fallito, ad esempio, il decorso del termine non è certo impedito dalla circostanza che la controparte abbia disertato l'udienza (salvo il caso che l'evento riguardi il difensore, nel quale caso la conoscenza legale non



può derivare, per la parte assistita dal medesimo difensore, dalla dichiarazione in udienza del difensore della parte avversa, ove all'udienza non fosse presente personalmente la parte costituita a mezzo del procuratore colpito dall'evento: v. Cass. 07/10/1998, n. 9918; 21/09/1990, n. 9625).

Per converso, viene esclusa, ai fini del decorso del termine per la riassunzione, la sufficienza della «conoscenza *aliunde* acquisita» (così, p. es., Cass. 23/11/2012, n. 20744; Cass. 11/02/2010, n. 3085).

Ne discende che il relativo *dies a quo* «può ben essere diverso per una parte rispetto all'altra» (v. *ex multis*, tra le più recenti, Cass. 30/01/2019, n. 2658; n. 31010 del 2018; n. 16887 del 2018; 15/03/2018, n. 6398; 28/12/2016, n. 27165; 25/02/2015, n. 3782; 07/03/2013, n. 5650; 11/02/2010, n. 3085).

5.3. Circa le condizioni perché possa riconoscersi l'effetto di conoscenza «legale» o «in forma legale» trovasi ripetuta nella giurisprudenza di questa Corte l'affermazione secondo cui essa deve discendere da una dichiarazione, notificazione o certificazione rappresentativa dell'evento che determina l'interruzione del processo, assistita da fede privilegiata (v. giurisprudenza testé citata).

La ricorrente nega che tali condizioni possano ravvisarsi nella specie con riferimento alla comunicazione inviata a mezzo p.e.c. dal curatore del fallimento al legale che difendeva RFI in separato giudizio civile davanti ad altro ufficio, benché tra le stesse parti, assumendo che a tanto osterebbe: a) la diversità del procedimento; b) la diversità del legale che in quel procedimento difendeva RFI rispetto al procuratore da cui quest'ultima era difeso nel giudizio *a quo*.

La doglianza è fondata, nei termini appresso precisati.

La comunicazione descritta non poteva, infatti, considerarsi idonea a far decorrere il termine per la riassunzione (non perché proveniente dal curatore del fallimento anziché dal suo difensore, né perché effettuata a mezzo p.e.c., ma) perché effettuata — come si ricava dall'esame del documento indicato in ricorso, nel rispetto degli oneri di specificità

dettati dall'art. 366 n. 6 cod. proc. civ. — senza specifico riferimento al processo *de quo* e perché — come può desumersi dallo stesso documento, cui questa Corte ha diretto accesso trattandosi di questione di rito, e come del resto è pacifico in causa — diretta a procuratore diverso da quello che patrocinava la parte nel procedimento (restando irrilevante che detto diverso procuratore patrocinasse a sua volta RFI in altro procedimento nei confronti della stessa società fallita).

Conviene illustrare separatamente ciascuno di tali rilievi (non senza prima incidentalmente rilevare che la questione, di frequente prospettata nella pratica, è destinata a perdere rilievo con l'entrata in vigore, il prossimo 15/8/2020, del d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155», il cui art. 143, comma 3, secondo inciso, dispone che «il termine per la riassunzione del processo interrotto decorre da quando l'interruzione viene dichiarata dal giudice»).

I passaggi da rimarcare sono in particolare i seguenti:

a) la comunicazione dell'evento (dichiarazione di fallimento) può provenire, perché produca l'effetto in questione, anche dal Curatore e può essere effettuata a mezzo p.e.c.;

b) deve essere riferita al processo che, interrotto *ipso iure* per effetto del detto evento, si intende riassumere;

c) deve essere diretta alla parte e, quindi, se già costituita in giudizio, al suo procuratore.

5.3.1. Legittimazione del curatore e validità della comunicazione via p.e.c.

Come questa Corte ha già avuto modo di precisare (Cass. n. 2658 del 2019, cit.; v. anche Cass. 29/08/2018, n. 21325), perché si abbia «conoscenza legale» dell'evento interruttivo, non è richiesto che essa provenga esclusivamente dal difensore della parte nei cui confronti tale evento si è verificato.

Questi è il *dominus* della scelta se avvalersi o non dell'interruzione nei casi in cui essa non operi automaticamente, giacché la disciplina

5

dell'interruzione del processo risponde alla necessità di garantire l'effettività del contraddittorio e di consentire alla parte colpita dall'evento interruttivo «di difendersi in giudizio usufruendo di tutti i poteri e facoltà che la legge le riconosce» (Corte cost. 18 marzo 2005, n. 109); viceversa, nel caso dell'interruzione automatica prodotta dalla dichiarazione di fallimento, dunque indipendentemente dalla volontà del difensore della parte fallita, non ha né base normativa, né risponde all'esigenza che ha determinato l'impiego, nella materia, della nozione di «conoscenza legale», postulare che solo la dichiarazione proveniente dal difensore di detta parte determinerebbe il decorso del termine per la riassunzione.

D'altronde, ciò che occorre ai fini dell'esercizio del diritto di difesa della parte non colpita dall'evento interruttivo è la conoscenza legale dell'evento, mentre, una volta che essa ne sia stata edotta, non rileva quale sia la fonte. Sicché è ben possibile che detta conoscenza sia offerta alla controparte non dal difensore della parte colpita dall'evento interruttivo, ma anche da soggetti diversi e, per quanto qui rileva, dal curatore fallimentare.

Ed infatti, questa Corte ha già avuto modo di stabilire che la conoscenza legale dell'intervenuto fallimento è in linea di principio integrata dalla comunicazione via fax della sentenza che lo ha dichiarato, effettuata a cura di cancelleria al creditore istante che abbia partecipato alla fase prefallimentare e che sia parte del giudizio colpito da interruzione (v. Cass. 15/03/2018, n. 6398, la quale ha poi, però, condivisibilmente escluso che, nel caso da essa esaminato, per molti versi analogo a quello qui in esame, il termine per la riassunzione fosse decorso da tale comunicazione, giacché effettuata nei riguardi di un difensore diverso da quello che patrocinava la parte nel processo colpito dall'interruzione).

Nel caso di specie, dunque, la comunicazione predetta, dal lato del mittente, deve ritenersi conforme a modello legale e tale da potersi ad essa attribuire fede privilegiata quanto alla sua attendibilità e

5

provenienza.

Essa è stata posta in essere dal curatore, l'organo che la legge individua come il soggetto che tale comunicazione deve porre in essere e che — ai sensi dell'art. 30 legge fall. — è pubblico ufficiale per quanto attiene all'esercizio delle sue funzioni, ed è stata veicolata attraverso mezzo all'uopo consentito dalla legge (si consideri che ai sensi dell'art. 92 legge fall., la comunicazione avviene a mezzo posta elettronica certificata o a mezzo lettera raccomandata o telefax presso la sede dell'impresa o la residenza del creditore)(v. in tal senso Cass. n. 21325 del 2018; v. anche Cass. 15/09/2017, n. 21375, per la quale «la comunicazione della dichiarazione dell'evento interruttivo del giudizio, effettuata mediante posta elettronica certificata dal difensore della parte interessata dallo stesso a quello della controparte, è equivalente, ai sensi dell'art. 48, commi 1 e 2, d.lgs. n. 82 del 2005, alla notificazione a mezzo posta ed è pertanto idonea, in mancanza di prova contraria, a dimostrare la conoscenza legale dell'evento da parte del destinatario»; v. altresì Cass. 18/04/2018, n. 9578).

5.3.2. La comunicazione deve far specifico riferimento al processo per il quale l'evento ha spiegato effetto interruttivo.

In relazione all'ipotesi (inversa rispetto a quella in esame) in cui la parte interessata alla prosecuzione del giudizio sia la stessa parte colpita dall'evento interruttivo, già da tempo è consolidata nella giurisprudenza di legittimità l'affermazione secondo cui, in caso di interruzione automatica del processo determinata dall'apertura del fallimento, giusta l'art. 43, terzo comma, legge fall., ai fini del decorso del termine per la riassunzione non è sufficiente la sola conoscenza, da parte del curatore fallimentare, dell'evento interruttivo rappresentato dalla dichiarazione di fallimento, ma è necessaria anche la conoscenza dello specifico giudizio sul quale l'effetto interruttivo è in concreto destinato ad operare (Cass. 07/03/2013, n. 5650; Cass. 28/12/2016, n. 27165).

In più recenti arresti questa Corte ha affermato che tale principio deve trovare applicazione anche con riguardo all'ipotesi in cui la parte



interessata alla prosecuzione sia quella estranea all'evento interruttivo, in quanto — come osservato da Cass. 07/03/2013, n. 5650 (ma v. anche già Corte Cost. 12/12/1967, n. 137) — l'esigenza della conoscenza legale si configura sia in relazione alla parte coinvolta dall'evento interruttivo sia in relazione alla parte cui l'evento medesimo non si riferisce, la quale deve essere posta in grado di conoscere se esso si sia o meno verificato e, in caso positivo, essere posta in condizioni di sapere se e da quale momento decorre il termine per la riassunzione.

Ai fini dell'idoneità della conoscenza dell'evento interruttivo a far decorrere il termine di riassunzione, ex art. 305 c.p.c., non è sufficiente, pertanto, il carattere formalmente «legale» della stessa (e cioè che essa sia acquisita per il tramite di atti muniti di fede privilegiata, quali le dichiarazioni, le notificazioni o le certificazioni rappresentative dell'evento medesimo), ma è necessario che abbia specificamente ad oggetto tanto l'evento in sé considerato quanto lo specifico processo nel quale esso deve esplicare i propri effetti (v., in tal senso, Cass. n. 2658 del 2019; n. 6398 del 2018; n. 16887 del 2018, cit.).

In senso contrario si è espressa, sul punto, Cass. n. 21325 del 2018, cit., secondo cui, rispetto alla parte diversa dal curatore del fallimento, «vi è la necessità — al fine di garantire l'effettività del suo diritto di difesa — di conoscere l'evento interruttivo che ha colpito la controparte, ma non il processo del quale è parte — ... [in quel caso, come nel presente, n.d.r.] che essa stessa ha instaurato nei confronti della società poi dichiarata fallita — e che essa non può pertanto non conoscere.

«Diversa è la situazione del curatore che, all'opposto, non può non essere a conoscenza del fallimento, ma che può non conoscere il singolo processo in corso relativo a un rapporto di diritto patrimoniale del fallito compreso nel fallimento, così che dalla conoscenza del processo decorre il termine ex art. 350 c.p.c. per il curatore: si devono infatti considerare - afferma la citata pronuncia di questa Corte n. 5650/2013 - "le esigenze che la procedura fallimentare è preordinata ad assicurare nonché la particolare posizione del curatore quale portatore di un interesse che non



coincide con quello del fallito e che nel procedimento di verifica gli fa assumere una posizione di terzietà, quale espressione dell'interesse della massa alla conservazione del patrimonio fallimentare, sia nei confronti dei creditori concorsuali sia nei confronti del medesimo fallito"».

Reputa, questo Collegio, di dover dare tuttavia preferenza al primo indirizzo, affermatosi in via del tutto prevalente.

Non sembra infatti giustificato, sul punto, un trattamento asimmetrico rispetto a quello riservato, con riguardo al corso del termine per la riassunzione, al curatore fallimentare, che per definizione sa del dichiarato fallimento, ma potrebbe non sapere del o dei processi che il fallito aveva pendenti.

Non v'è ragione di usare minore cautela in via di principio con riferimento alla parte diversa da quella colpita dall'evento interruttivo.

Nel caso in cui la comunicazione (dell'intervenuto fallimento) venga effettuata nei confronti del procuratore della parte costituita, la presunzione che questi debba con prontezza risalire al processo, pur da lui patrocinato, nel quale quell'evento ha avuto effetto interruttivo, onde provvedere all'eventuale riassunzione, finisce con il presupporre un onere di diligenza organizzativa e di ricerca estraneo alla *ratio* della norma e, anzi, dissonante rispetto alle esigenze di tutela della parte sottese al principio, che richiede, per la decorrenza del termine per la riassunzione, una «conoscenza legale» dell'evento.

Appare del resto dirimente la considerazione che il fallimento in tanto ha rilevanza (quale evento interruttivo) in quanto interviene sul processo, determinandone appunto l'interruzione nei confronti di tutte le parti, con la conseguenza che la «conoscenza legale» dell'evento non può non abbracciare, per tutte le parti, entrambi gli elementi di tale binomio: l'evento in sé e il processo cui viene a incidere.

5.3.3. La comunicazione deve essere diretta al procuratore che assiste la parte nel processo della cui interruzione deve valutarsi la «conoscenza legale».

Una volta chiarito che la comunicazione che dà atto dell'evento

interruttivo deve in ogni caso fare riferimento alla pendenza del processo, affinché si abbia conoscenza legale, è consequenziale affermare che la comunicazione va fatta al procuratore costituito della parte non colpita dall'evento da parte del curatore (o di un suo difensore), e non quindi alla parte personalmente.

Ciò si giustifica con la considerazione che è il difensore il soggetto tecnico in grado di valutare gli effetti giuridici dell'evento medesimo e di capire se e da quale momento decorre il termine per riassumere il giudizio (v. in tal senso Cass. n. 6398 del 2108, cit.; v. anche Cass. n. 16887 del 2018).

Solo nel caso — che nella specie non ricorre — in cui la parte (da rendere edotta dell'evento interruttivo ai fini del decorso, nei suoi confronti, del termine per riassumere) non sia costituita in giudizio a mezzo procuratore, la comunicazione (fermi gli altri requisiti perché si abbia «conoscenza legale») non potrà che essere diretta ovviamente ad essa personalmente, fermo restando che, anche per la parte contumace, conoscenza legale dell'evento consegue comunque dalla lettura in udienza dell'ordinanza di interruzione (cfr. Cass. 11/02/2010, n. 3085; 17/01/2002, n. 3085).

Corollario ne è, per quanto in questa sede interessa, che, nell'ipotesi in cui la parte interessata alla prosecuzione sia assistita in tale processo da un difensore diverso da quello cui è stata data comunicazione dell'evento, la «conoscenza legale» dell'evento si realizza soltanto nel momento in cui anche il secondo difensore la acquisisca, atteso che il singolo difensore non è tenuto a conoscere tutti i procedimenti che interessano la parte da lui rappresentata (v., in tal senso, la già ricordata Cass. n. 6398 del 2018).

Né potrebbe a tal fine invocarsi, rispetto al diverso procuratore destinatario di tale comunicazione, l'effetto di «sostituzione procuratoria», in virtù del quale, ai sensi dell'art. 170 cod. proc. civ., il procuratore costituito diviene naturale destinatario degli atti processuali e, per converso, ogni comunicazione al primo diretta deve considerarsi

5

come effettuata direttamente alla parte e ne giustifica pertanto la presunzione di piena ed effettiva conoscenza.

Come rettamente rilevato dalla ricorrente tale effetto concerne solo le comunicazioni di atti e provvedimenti relativi al processo per il quale è stata conferita procura e per quanto essi rilevano all'interno di quel processo.

5.4. Non può indurre a diversa conclusione il principio (evocato da Allianz nel proprio controricorso: pag. 12), secondo il quale «la morte del procuratore produce l'interruzione automatica del processo dal momento del suo verificarsi, indipendentemente dalla conoscenza che dell'evento abbiano le parti o il giudice, e la conoscenza legale del fatto interruttivo, intervenuta in altro processo, è idonea a far decorrere il termine per la riassunzione anche in relazione a distinti giudizi, pendenti tra le medesime parti, in cui la parte era patrocinata dallo stesso difensore colpito dal suddetto evento»: principio testualmente enunciato da Cass. 23/11/2012, n. 20744, la quale richiama a supporto anche il precedente di Cass. 16/07/2003, n. 11162 (arresti entrambi citati nel controricorso).

Nonostante tale richiamo è bene però precisare che, in realtà, i casi esaminati dalle due pronunce erano diversi e che correlativamente l'enunciato del primo di tali arresti non è esattamente corrispondente a quello del secondo.

5.4.1. Cass. n. 11162 del 2003, invero, ha esaminato un caso in cui si trattava di valutare la tempestività della riassunzione operata dalla parte dopo l'interruzione del processo determinata dalla morte del procuratore che la assisteva. Dopo aver, dunque, premesso che, a tal fine, occorreva aver riguardo alla data in cui la parte aveva avuto conoscenza legale della morte del proprio procuratore, «risultante da dichiarazione della medesima, ovvero da comunicazione, certificazione o notificazione ad essa eseguita» (e ciò secondo indirizzo già allora consolidato nella giurisprudenza della Suprema Corte: Cass. 19/03/1996 n. 2340; n. 13302 del 27/11/1999; 29/12/1999, n. 14691), la Corte ha ritenuto idonea a tal fine la conoscenza legale avuta dalla



parte in altro processo nel quale era assistita dallo stesso procuratore (identica soluzione è adottata, in un caso analogo, da Cass. 01/06/2017, n. 13900).

Il principio dunque che, testualmente, si ricava da quella pronuncia è precisamente il seguente: la conoscenza legale della morte del difensore, avuta dalla parte per uno dei processi già affidati al procuratore defunto, vale anche per gli altri processi che la stessa parte aveva affidato allo stesso procuratore.

Si tratta, allora, di un enunciato che: a) si limita a considerare la posizione, agli effetti della riassunzione, della parte rimasta priva di procuratore; b) correlativamente, quanto al suo fondamento logico razionale, poggia evidentemente sulla considerazione del rapporto interno esistente tra la parte e il suo procuratore, tale per cui la conoscenza legale che la parte abbia della morte di quest'ultimo relativamente ad un dato processo non può non aversi anche per tutti gli altri processi del cui patrocinio la parte avesse incaricato lo stesso procuratore (reputandosi irrilevante che tali incarichi siano in ipotesi numerosi, ciò potendo avere «solo l'effetto materiale di richiedere una maggiore attenzione della parte nella cura dei propri interessi»).

5.4.2. La successiva pronuncia di Cass. n. 20744 del 2012 ha riguardato, invece, un caso in cui si trattava di valutare la tempestività della riassunzione operata da parte diversa da quella rimasta priva del procuratore poiché defunto.

La Corte ha ritenuto che a tal fine la conoscenza legale avuta in altro giudizio (svoltosi tra le stesse parti, con gli stessi patroni) dell'evento interruttivo rappresentato dalla morte del procuratore della controparte, costituisca *dies a quo* per il decorso del relativo termine anche nel distinto giudizio la cui tempestiva riassunzione si tratta di valutare.

Anche in tal caso si è reputato irrilevante che quella conoscenza legale si fosse avuta in distinto procedimento, sul rilievo che «sulla base dell'unicità dell'evento interruttivo che aveva colpito il procuratore di una delle parti (e diversamente dall'ipotesi in cui l'evento interessi una delle



parti personalmente: cfr. Cass. n. 5116 del 1998 e ... Cass. n. 8484 del 2012), collegato al medesimo fatto, avrebbe dovuto essere unica anche la conoscenza legale dello stesso, ancorché l'evento avesse riguardato distinti giudizi pendenti tra le medesime parti».

5.4.3. Non può sfuggire che si tratta di elaborazione giurisprudenziale speculare a quella che si è sopra illustrata (§ 5.3.2) con riferimento all'ipotesi in cui l'evento interruttivo, pure operante automaticamente, sia però rappresentato dal fallimento della parte.

Come nel caso del fallimento, perché si abbia conoscenza legale dell'evento da parte del curatore, è richiesto che questa sia riferita allo specifico processo interrotto, e ciò in considerazione del fatto che il curatore è organo terzo che ben può ignorare quali e quanti fossero i giudizi pendenti al momento del fallimento, così, nel caso di cui all'art. 301 cod. proc. civ., per la opposta ragione per cui ben può presumersi che la parte sappia quali e quanti processi avesse dato incarico al proprio procuratore, si ritiene che la conoscenza legale, avuta in un dato processo della morte o impedimento di questo, valga anche quale *dies a quo* per la riassunzione di ogni altro processo affidato alle cure del medesimo legale.

L'estensione dell'una e dell'altra soluzione anche alla posizione della parte diversa da quella colpita dall'evento interruttivo, risponde in entrambi i casi ad analogia logica di trattamento simmetrico. Non può negarsi tuttavia che, in una prospettiva che tenga conto della esigenza di certezza (ragionevolmente presumibile) sottesa al concetto di «conoscenza legale» quale *dies a quo* per la riassunzione del processo interrotto, la soluzione accolta da Cass. n. 11162 del 2003 appare rivestire carattere eccezionale, poiché giustificata dalla presumibile conoscenza che la parte personalmente abbia delle proprie pendenze affidate al medesimo procuratore, e per questo non suscettibile di estensione ad altri casi e alla posizione di altre parti del processo per le quali analogia giustificazione non sia prospettabile.

5.4.4. Tanto premesso, appare evidente che solo se declinato nel



modo estensivo di cui a Cass. n. 20744 del 2012 il principio richiamato dalla controricorrente palesa una certa dissonanza con quello qui accolto, segnatamente in relazione alla esigenza – che qui si è affermata, in continuità con la citata giurisprudenza riferita all'ipotesi dell'interruzione determinata dal fallimento di una delle parti – che la conoscenza legale dell'evento interruttivo si abbia con riferimento allo specifico processo che si tratta di riassumere.

È però agevole rilevare che, al di là del dubbio fondamento logico razionale della estensione operata da Cass. n. 20744 del 2012 del principio affermato da Cass. n. 11162 del 2003, è comunque dirimente il rilievo che tale estensione ha riguardato un caso in cui:

a) l'evento interruttivo era rappresentato dalla morte del procuratore che rappresentava la parte avversa a quella della cui riassunzione si trattava di valutare la tempestività;

b) il processo nel quale era intervenuta la «conoscenza legale» intercorreva tra le medesime parti;

c) queste erano rappresentate dagli stessi procuratori.

Si tratta, dunque, di ipotesi non assimilabile a quella in esame, sia per la peculiarità dell'evento interruttivo (anche nel caso in esame operante automaticamente ma tuttavia riguardante la parte personalmente, non il suo avvocato: differenza il cui rilievo discriminante è rimarcato da Cass. n. 20744 del 2012), sia per la diversità del procuratore che, nel separato processo, ha avuto conoscenza legale dell'evento interruttivo.

6. Deve in definitiva affermarsi il seguente principio di diritto: «in caso di interruzione automatica del processo determinata dalla dichiarazione di fallimento di una delle parti, il termine per la riassunzione di cui all'articolo 305 cod. proc. civ. decorre dalla dichiarazione o notificazione dell'evento interruttivo secondo la previsione dell'articolo 300 cod. proc. civ., ovvero, se anteriore, dalla conoscenza legale di detto evento procurata dal curatore del fallimento alle parti interessate, mediante dichiarazione, notificazione o

certificazione rappresentativa dell'evento che determina l'interruzione del processo, assistita da fede privilegiata, la quale deve fare specifico riferimento al processo sul quale l'effetto interruttivo opera e deve essere diretta al procuratore che in esso rappresenta la parte».

7. Avendo la Corte d'appello fatto applicazione di regola di giudizio difforme dall'enunciato principio, la sentenza impugnata va cassata, con rinvio al giudice *a quo*, al quale va anche demandato il regolamento delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

accoglie il primo motivo di ricorso, nei termini di cui in motivazione; dichiara assorbito il secondo; inammissibile il terzo; cassa la sentenza in relazione al motivo accolto; rinvia alla Corte d'appello di Trieste, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso il 22/1/2020